

COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro)

SETTORE URBANISTICA

N°02 del registro

Prot. n°3504

Concessioni – Anno 2013

Vista la Delibera di G.M. n.3 del 10.01.2013 con la quale si dava direttive al Resp. Area Urbanistica per predisposizione atti per eventuale concessione a terzi area demaniale marittima di mq. 1000 circa in prossimità del Lido san Felice adiacente via G. Da Fiore per realizzazione di un' Area Attrezzata per il Gioco dei Bambini;

Visto l'avviso pubblico prot. n°639 del 18.01.2013 pubblicato dal 18.01.2013 al 06.02.2013;

Considerato che entro il termine stabilito dal suddetto avviso e cioè entro le ore 12,00 del 06.02.2013 è pervenuta la sola richiesta per la concessione dell'area demaniale sopra specificata della ditta "Birbalandia s.n.c." di Garieri Antonella e Spadea Giuseppina;

Vista l'istanza presentata su Mod. D1 in data 22/01/2013 Prot. n. 758, delle Sig.re Garieri Antonella nata a Catanzaro il 27.12.1972 - residente a Montepaone via C.B. Conte di Cavour n°snc e Spadea Giuseppina nata a Catanzaro il 22.03.1974 - residente a Montepaone Via Tevere snc, soci amministratori della ditta "Birbalandia s.n.c." con sede in Montepaone Via snc - p.i. 03276600792;

Visto l'avviso prot. n°2803 del 26.03.2013 debitamente pubblicato dal 26.03.2013 al 15.04.2013 con il quale si è comunicato il rilascio della concessione in questione;

Vista la Determina 1921 del 29.03.2011 del Dirigente Settore Urbanistica della Provincia di Catanzaro di approvazione del Piano Comunale Spiaggia;

Visto l'avviso pubblico prot. n°3548 del 07.04.2011 con il quale si è comunicato l'approvazione definitiva del Piano di che trattasi;

Visto il Verbale di Conferenza dei Servizi del 20.03.2013 di acquisizione dei pareri previsti dalla legge per il rilascio della concessione di che trattasi;

Visto il parere paesaggistico favorevole prot. n°20595 del 18.03.2013 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Visto il parere favorevole prot. n°0003778 del 20.03.2013 del Ministero per i beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza – Catanzaro e Crotone.

Visto il parere favorevole sulla conformità urbanistica della Regione Calabria Dipartimento n°8 Urbanistica e Governo del Territorio prot. n°96869 del 20.03.2013;

Visto il parere favorevole espresso dall'A.S.P. di Soverato trasmesso con nota prot.n°406 del 15.03.2013 acquisito agli atti del Comune al n°2570 del 19.03.2013;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato prot.n°02.01.02/000 del 14.03.2013 acquisito agli atti del Comune al n°2495 del 15.03.2013;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria Servizi Territoriali Provincie Catanzaro – Crotone e Vibo Valentia prot. n°4206 del 07.03.2013 acquisito agli atti del Comune al n°2396 del 11.03.2013.

Vista l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane del 21.03.2013 prot. 0008629;

Visto il Regolamento del Codice della Navigazione Marittima;

Accertata la compatibilità urbanistica dell'area di che trattasi;

Vista la ricevuta di pagamento del 17.04.2013 comprovante il versamento del canone di € 532,35 per l'anno 2013 ;

Vista la ricevuta di pagamento del 17.04.2013 comprovante il versamento dell' Addizionale Regionale di € 79,85 per l'anno 2013;

Vista la prestata cauzione anno 2013 tramite polizza fidejussoria n°82488586 agenzia Unipol S.P.A. del 17.04.2013 importo assicurato € 1.064,70;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;

Vista la D. G. R. n° 184 del 30.03.2004;

Vista la L.R. 17/2005 e s.m.i.;

C O N C E D E

Alla ditta "Birbalandia s.n.c." di Garieri Antonella e Spadea Giuseppina con sede in Montepaone Via Tevere snc p.i. 03276600792, di occupare un' area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 965

(novecentosessantacinque) situata nel COMUNE di Montepaone al foglio di mappa n°11- p.lla n° 1163 (parte) e precisamente Via G. da Fiore, allo scopo di adibirla ad **area attrezzata per il gioco dei bambini**, con annesso locale cassa, trampolini elastici, buunge trampoline, playground esterno, piscina gonfiabile, recinzione, e posa di ombrelloni. **Questa concessione**, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, **avrà validità dal 23.04.2013 al 31.12.2020, con limitazione d'uso dell'area per il periodo 1° maggio / 30 settembre di ciascun anno.**

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Ai fini del punto “d)” dell’art. 47 C.N. , l’omesso pagamento di due rate di canone costituisce motivo di decadenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica -ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esista condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

IL CONCESSIONARIO E' TENUTO A PRESENTARE LE RICEVUTE IN ORIGINALI ATTESTANTI I VERSAMENTI DEI CANONI DI CIASCUNO ANNO.

Le attrezzature da gioco (trampolini elastici, buunge trampoline, playground esterno, piscina gonfiabile ecc.) dovranno rispettare le normative tecniche relative alla sicurezza presenti nelle norme (UNI En 1176 - UNI En 1177);

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario.

La presente dovrà essere registrata presso l'Ufficio del Registro di Soverato a cura e spesa del concessionario.

Montepaone, 23.04.2013

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco Ficchi)

